

All. A)

COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr 46 del 16/12/2020

INDICE:

Titolo I: Azioni di prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio socio- economico attraverso la concessione di benefici economici- Ambito Territoriale Sociale n.3

Art 1: Finalità degli interventi

Art 2: I presupposti dello stato di bisogno e della residenza Art 3:

Accertamento dello stato di bisogno economico Art 4:

Modalità dell'indagine sociale sullo stato di bisogno Art 5:

Obblighi di assistenza dei congiunti

Art 6: Assistenza economica

Titolo II: Misure di sostegno alla famiglia e per l'inclusione sociale

Art 7: Interventi di sostegno ai singoli e alle famiglie

Art 8: Pagamento della tassa rifiuti (TARI)

Art 9: Servizio di Assistenza domiciliare

Art 10: Integrazione rette per ospitalità di anziani non o parzialmente autosufficienti, disabili gravi, soggetti adulti in difficoltà in strutture residenziali o semi-residenziali

Art 11: Altri interventi economici

Titolo III: Erogazione di contributi economici nell'ambito degli interventi di protezione e di tutela dei minori e di sostegno familiare

Art 12: Affidato Familiare

Art.13: Vicinanza Solidale / Buon Vicinato

Art 14: Servizio Educativo Domiciliare/ Territoriale

Art 15: Comunità Educative, Case Famiglia,
Comunità Genitore Bambino

Art 16: Centri Estivi

Art 17: Refezione scolastica: esenzione, riduzione e soggetti debitori

TITOLO IV Norme comuni e finali

Art 18: Modalità di accesso, presentazione della domanda ed istruttoria

Art 19: Valutazione congruità economica e decorrenza del beneficio

Art 20: Definizione della situazione reddituale

Art 21: Controlli sulla documentazione prodotta

Art 22: Azioni di rivalsa del Comune

Art 23: Adeguamento ammontare contributi

Art 24: Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva

Titolo I

- AZIONI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DELLE

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI -

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.3

ART. 1– FINALITA' DEGLI INTERVENTI

I benefici economici devono tendere per quanto possibile, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla tutela fisica, psichica e della dignità della persona umana e della sua famiglia, prevenendo e rimuovendo le situazioni di bisogno o disagio sociale e promuovendo lo sviluppo delle risorse personali, familiari, della comunità sociale.

I benefici economici si suddividono in:

- benefici economici diretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo consistenti: in elargizioni pecuniarie all'interessato, distinguibili in contributi economici ordinari, straordinari e di pronto intervento);
- benefici economici indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo consistenti: in riduzioni/esenzioni dal pagamento della refezione scolastica, l'integrazione delle rette di ricovero, riduzioni/esenzioni dal pagamento della retta di frequenza dei centri estivi).

I contributi sono concessi ed erogati dal Comune capofila, sulla base di specifici capitoli del bilancio di previsione e fino alla capienza degli stessi, a seguito di apposita istruttoria, per il superamento o il contenimento dello stato di bisogno.

ART. 2 – I PRESUPPOSTI DELLO STATO DI BISOGNO E DELLA RESIDENZA

Le prestazioni sociali previste nel presente regolamento possono essere disposte solo se l'interessato versa in una condizione di difficoltà riconducibile allo stato di bisogno accertata dai servizi sociali comunali a seguito di apposita istruttoria.

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento i cittadini italiani anagraficamente residenti nel Comune di Vallecrosia capofila o in un comune dell'Ambito Territoriale Sociale n.3 comprendente anche quelli di San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo

Possono altresì accedere a tali interventi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri extra U.E residenti nei Comuni dell'A.T.S. 3, purché titolari di carta o permesso di soggiorno ad esclusione di altri stranieri facenti parte di progetti di assistenza di base UE o italiani.

Possono inoltre accedere per prestazioni di emergenza anche cittadini non residenti per interventi eccezionali/una tantum tendenzialmente finalizzati al rientro c/o il proprio Comune di residenza, previo, laddove possibile, contatto con i competenti SS.SS.

ART. 3 – ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO ECONOMICO

La valutazione dello stato di bisogno economico della persona/nucleo familiare deve tenere in considerazione numerosi aspetti, tra cui la Dichiarazione ISEE ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 109/98 e successive modifiche. Ovviamente, qualora subentrasse una nuova disciplina legislativa, la stessa verrà automaticamente recepita dal presente regolamento comunale.

Oltre alla dichiarazione ISEE gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali e dell'Uff. Minori acquisiscono una serie di elementi tramite l'utilizzo degli strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, raccordo e confronto con altri servizi, pubblici e privati, che intervengono a vario titolo alla gestione del nucleo....) al fine di una maggiore e più approfondita comprensione dello stato di bisogno del richiedente l'intervento: la dichiarazione ISEE è pertanto elemento necessario, ma non sufficiente.

- Per avere accesso a contributi economici diretti e/o indiretti alle prestazioni assistenziali, l'ISEE del nucleo familiare non dovrà essere di importo superiore al valore della pensione minima INPS relativa all'anno di presentazione dell'ISEE stesso (esempio per l'anno 2020: importo pensione minima Inps € 515,18 x 13 mensilità = € 6.706,57). Come sopra scritto, se è vero che un valore inferiore non è condizione sufficiente per l'accesso.....è altresì vero che, in caso di valore uguale o superiore a tale limite, gli operatori dei SS.SS. e dell'Uff. Minori potranno comunque dar luogo ad un intervento di aiuto laddove gli altri elementi che concorrono alla valutazione dello stato di bisogno lo indichino necessario. Il fattore economico, come già detto, è solo uno degli elementi di una valutazione ben più complessa e articolata ad opera dei professionisti.
- Un valore inferiore non è tuttavia condizione sufficiente per l'accesso ai servizi di prima necessità, né per ottenere riduzioni, gratuità o esenzioni, qualora siano accertate ulteriori significative entrate finanziarie o situazioni o fatti indicativi di un tenore di vita dell'interessato (o di componenti del nucleo familiare, o di conviventi) incompatibili con la situazione di disagio emergente dall'ISEE.

Solo a titolo di esemplificazione, di seguito si riportano alcuni casi in cui si può prescindere dai limiti ISEE sopra detti:

- stato di disoccupazione certificato dal competente Centro per l'Impiego tale da compromettere gravemente la situazione socio economica dell'interessato;
- variazione del nucleo familiare certificato da atti anagrafici o giudiziali quali decesso di uno o più componenti del nucleo familiare, separazione, nascite etc..;
- stato di salute gravemente compromesso certificato da dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente;
- situazioni familiari gravemente compromesse anche caratterizzate dalla presenza di minori e/o di maggiorenni con vissuti pregiudizievoli e/o non facilmente inseribili nel contesto lavorativo e/o vittime di violenze di maltrattamentietc etc

Per l'erogazione di benefici economici, ritenuti idonei a fronteggiare le situazioni di disagio, sono necessarie l'istruttoria e la valutazione preventiva del responsabile dei Servizi Sociali comunali e/o, se trattasi di nuclei con figli minori e/o maggiorenni in carico al Servizio Minori, del responsabile socio pedagogico d'intesa con la coordinatrice dell'A.T.S., il quale attesti la sussistenza del predetto stato di bisogno e che potrà avvalersi, per reperire le informazioni necessarie, della collaborazione anche di altri Uffici comunali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Uffici Demografici, Tributi, Polizia Locale, Tecnico). Potrà avvalersi di altri Uffici dell'Amministrazione centrale, delle Agenzie Statali, Regione, Provincia ed Enti locali sulla base di convenzioni, accordi o intese temporanee.

Sono fatti salvi i contributi economici di pronto intervento immediatamente erogabili dall'assistente sociale e/o dal responsabile del servizio minori (quest'ultimo se presenti minori e/o maggiorenni in carico al servizio minori), sempre d'intesa con la coordinatrice dell'A.T.S., di cui verrà presentata giustificata rendicontazione.

Eventuali deroghe al presente regolamento dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale e in caso di debito fuori bilancio, riconosciuti dal Consiglio Comunale.

ART. 4 – MODALITA' DELL'INDAGINE SOCIALE SULLO STATO DI BISOGNO

L'indagine sociale, tesa all'accertamento dello stato di bisogno economico o meno, quale fondamentale fase istruttoria, è di esclusiva competenza degli operatori dei Servizi Sociali dell'A.T.S., a ciò incaricati dalla coordinatrice di A.T.S. e/o dal responsabile del servizio minori per quanto attiene ai nuclei familiari con minori e/o maggiorenni in carico al servizio minori, sempre d'intesa con la coordinatrice dell'A.T.S., ed è svolta nel rispetto della riservatezza, della normativa sulla privacy e con metodologie e strumenti propri della professione di Assistente Sociale o similari (visite domiciliari, colloqui, cartella sociale ecc.), nonché tramite la raccolta di informazioni e documentazione sulla condizione dell'interessato da operarsi anche in collaborazione con altri Uffici.

ART. 5 – OBBLIGHI DI ASSISTENZA DEI CONGIUNTI

Il Comune di Vallecrosia in qualità di Comune capofila di ATS n.3, nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico di congiunti, assumerà ogni iniziativa atta a richiedere e favorire l'intervento dei familiari nei confronti di colui che necessita di assistenza maggiorenne o minore che sia.

Nel caso in cui i parenti oppure gli obbligati rifiutino di ottemperare al dovere imposto dalla normativa, e questa condotta comprometta seriamente le condizioni di vita del loro familiare, l'assistenza verrà ugualmente erogata, in applicazione ai principi di sicurezza sociale, ma contestualmente verrà avviato dal coordinatore del settore il procedimento di recupero delle spese anticipate dal Comune capofila per i casi del Comune di Vallecrosia nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 e segg. del codice civile; per i casi dei Comuni vallivi, l'Ufficio, nella figura del coordinatore del settore, opportunamente informato dai responsabili dei servizi interessati, dopo il sollecito e la messa in mora agli inadempienti, invierà segnalazione al Comune, di volta in volta interessato, per l'eventuale azione di recupero del credito. Nel caso di interventi urgenti la comunicazione ai familiari in relazione alle concrete circostanze, può essere anche successiva ed il recupero delle somme, per giustificati motivi, rateizzato in ragione delle condizioni economiche del soggetto obbligato.

ART.6- ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza economica è una prestazione volta a rimuovere condizioni di particolare carenza di mezzi economici che porrebbero il richiedente, se non affrontate, in situazione di emarginazione.

Un'azione tempestiva di sostegno può evitare un pericoloso "scivolamento" verso forme di disagio ancora più pesanti e difficili da affrontare e che, probabilmente, nel medio/lungo periodo, comporterebbero interventi più drastici ed economicamente gravosi da parte dei competenti uffici.

L'assistenza economica si suddivide in:

- a) - ordinaria, cioè continuativa nel medio/lungo periodo;
- b) - straordinaria, cioè temporanea "una tantum", per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili;
- c) - di "pronto intervento" d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono soluzione immediata.
- d) – interventi per casi particolari.
- e) funerali c.d. "sociali o di povertà"

Per l'individuazione dell'entità del contributo si terrà conto anche di altre eventuali prestazioni sociali erogate al richiedente nel corso dell'anno finanziario.

a)- Assistenza economica ordinaria

L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di mesi 6 (sei) eventualmente prorogabili fino ad un massimo di mesi 12, in ragione dello stato di bisogno.

L'entità massima del contributo ordinario è fissata in € 600,00 mensili, previo accertamento tramite piattaforme nazionali di controllo, ove esistenti, per la ricerca di eventuali altri benefici già acquisiti.

Per casi in cui risulti necessario redigere un progetto individualizzato stante la complessità della situazione sanitaria e sociale, l'entità del contributo sarà rapportata alla specificità del progetto stesso e dei bisogni dell'individuo o del nucleo familiare e non potrà comunque superare l'entità massima di € 700,00 mensili.

L'intervento di natura economica si intende realizzato anche attraverso l'erogazione di buoni alimentari da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati e/o altri aiuti economici effettuati attraverso partner dell'Ente che provvederanno al pagamento di utenze, spese di tipo alloggiativo, alimentari etc...

b) - Assistenza economica straordinaria (“una tantum”)

L’assistenza economica straordinaria è l’insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o famiglie, avente carattere di temporaneità ed eccezionalità.

L’assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato; è finalizzata al soddisfacimento di esigenze essenziali e viene assicurata a cittadini coinvolti in particolari eventi della vita (disoccupazione o sottoccupazione, sfratti, lutti, malattie invalidanti o quant’altro, da cui derivino situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l’accesso ai servizi o alle risorse interne alla famiglia) per progetti specifici individuati dall’assistente sociale responsabile del procedimento e/o dalla Responsabile dell’Ufficio Minori laddove presenti minori e/o maggiorenni in carico d’intesa con la coordinatrice dell’A.T.S..

Tale tipologia di intervento riguarda esclusivamente il pagamento delle spese di prima necessità e di quelle strettamente connesse, come, ad esempio, il pagamento di deposito cauzionale per locazione abitativa e di prime mensilità (oltre le prime quattro mensilità il procedimento deve essere valutato preventivamente, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy, anche dalla Giunta Comunale) in caso di sfratto e/o di reperimento di idonea abitazione. Il responsabile dei Servizi Sociali valuta l’opportuna modalità di erogazione del beneficio di cui trattasi e provvede conseguentemente all’intervento sempre acquisendo copie delle ricevute dei versamenti se effettuati dai beneficiari e sempre nel caso che l’intervento non fosse possibile effettuarlo con versamenti diretti del Comune.

L’entità massima dell’intervento è fissata in € 2.000,00 elevabile ad € 3.000,00 da assegnare ai soli casi valutati di “massima gravità”.

Per quanto riguarda le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale, sono di norma respinte. Tuttavia, possono essere accolte nei seguenti casi:

- a) preventiva utilizzazione di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale effettivamente erogabili;
- b) necessità di prevenire l’insorgenza o l’aggravamento di condizioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari intemporanea e grave situazione economica;
- c) la presenza di minori e maggiorenni in carico al servizio minori per i quali si rendono necessarie in via straordinaria cure sanitarie immediate che ne tutelino i diritti al benessere psico-fisico, con rivalsa, se del caso, sul SSN, tanto più se prescritte dall’A.G. e non attuate dalla ASL di competenza;
- d) la sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliatamente motivata dal responsabile del servizio sociale e/o del servizio minori con una relazione tecnica, nel rispetto della normativa sulla privacy, inviata alla Giunta Comunale per la valutazioni di competenza in merito ai rapporti che intercorrono con l’ASL.

Sono ammesse alla valutazione per l’erogazione di un contributo a titolo esemplificativo le seguenti spese:

1. Arretrati di bollette utenze acqua, luce, gas. Il cittadino si impegnerà a richiedere

la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;

2. spese per acquisto farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;

3. spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.);

4. spese finalizzate all'attuazione di progetti individualizzati, in accordo con la scuola finalizzati al contrasto dell'abbandono e dell'inadempienza scolastica a favore di minori in obbligo scolastico o formativo, con situazioni personali e comportamentali tali da comprometterne la frequenza quotidiana a scuola.

5. Arretrati inerenti imposte e tributi originati dal Comune di Vallecrosia

Ogni spesa dovrà essere comunque debitamente documentata dal richiedente.

c) Casi particolari

In particolari situazioni i contributi economici ordinari potranno essere erogati per un importo e una durata superiore a quelli previsti dalla lettera a) del presente articolo previo progetto assistenziale concordato tra i servizi competenti quando riguardino sia il servizio minori che quello sociale, nei seguenti casi:

- 1) in presenza di maggiori difficoltà al lavoro, anche non pensionati, ma in possesso di una certificazione sanitaria rilasciata dall'ASL con invalidità superiore ai 2/3, che dimostri l'incapacità della persona a sostenere un'attività lavorativa anche in forma protetta, in mancanza di una rete familiare di supporto: in questi casi l'entità massima del contributo è fissato in € 800,00 mensili comprensivi delle spese di prima necessità e/o finanziamento di progetti individualizzati;
- 2) in presenza di minori/maggiorenni affidati al Comune dal Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario o sottoposti a vigilanza, cura, monitoraggio e progettualità educativa in ambito familiare, da parte del Comune, su precisa disposizione dell'A.G. o consensualmente alla richiesta dei genitori in un'ottica di prevenzione primaria e secondaria o segnalati dall'istituzione scolastica o dalla Asl o dalle forze dell'ordine, previa istruttoria del servizio socio pedagogico

Nei casi in cui i minori siano collocati presso parenti tenuti per legge, il responsabile del servizio socio pedagogico valuterà l'eventuale elargizione di un contributo a favore del familiare del minore accolto, se del caso, nella misura minima di euro 180,00 fino ad un massimo di euro 250,00 mensili (valutando ad esempio il numero dei figli presenti in famiglia), anche mediante fornitura di beni e servizi di cui lo stesso minore necessita. Tale importo può essere eventualmente integrato tenuto conto dell'entità del canone d'affitto nei casi di nuclei familiari monoparentali, in presenza di inabilità al lavoro, di patologia sanitaria comprovata da

apposita attestazione da parte dell'Asl o in stato di temporanea disoccupazione o inoccupazione; nei casi in cui i minori siano in collocamento etero-familiare l'entità del contributo è fissata nella misura minima di euro 250,00 sino ad un massimo di euro 550,00 a bambino a seguito di valutazione della responsabile del servizio minori, d'intesa con la coordinatrice dell'A.T.S., in rapporto alla specificità del progetto di sostegno e tutela dei minori.

Il contributo mensile può altresì essere integrato con le spese straordinarie di carattere sanitario non coperte dal SSN o tenuto conto delle condizioni psico-fisiche del minore, o rispondenti a particolari esigenze terapeutiche, non compatibili con i tempi di attesa Asl e a specifici elementi di complessità del progetto, spese terapeutiche di competenza Asl che saranno oggetto di rivalsa da parte del Comune.

3) in presenza di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi dell'Autorità Giudiziaria, segnalati dal Ministero di Grazia e Giustizia con gravi e documentati impedimenti al lavoro.

d) – Assistenza economica di “pronto intervento” d’urgenza

Gli interventi straordinari d’urgenza sono assicurati a persone anche fuori dal vincolo di residenza, che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da dover richiedere una soluzione immediata.

La misura dell'intervento deve essere limitata a necessità contingenti concernenti l'acquisto di generi alimentari, biglietti ferroviari e un eventuale pernottamento.

e) – Funerali c.d. sociali o di povertà

L'A.T.S. 3 interverrà anticipando le spese per il c.d. funerale sociale o di povertà nei casi di decessi di propri assistiti per cui gli obbligati dichiarano, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sostitutiva di notorietà, di non poter provvedere.

L'A.T.S. 3 anticiperà le spese funebri di cui sopra, tramite una Ditta di Pompe Funebri convenzionata con il Comune a seguito di indagine di mercato da ripetersi ogni tre anni, per le persone decedute sul territorio comunale di Vallecrosia, senza eredi o comunque non reperibili rivalendosi su questi o sui conti correnti bancari/postali riferibili al “decius” con procedimento a cura del Coordinatore di Settore.

In casi eccezionali quanto sopra sarà esteso anche ai deceduti negli Ospedali senza eredi o comunque non reperibili, allorquando le salme non fossero ancora richieste dagli aventi titolo oltre i 30 gg. dalla morte allorquando il Comune ove è ubicato l'Ospedale non intendesse procedere a proprie spese.

In ogni caso l'Ufficio SS.SS. svolgerà attività d'indagine sociale nei confronti degli eventuali obbligati ed eserciterà, laddove possibile, tramite il Coordinatore di Settore, le azioni necessarie al recupero di quanto speso.

Titolo II

- MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

E PER L'INCLUSIONE SOCIALE -

ART. 7 – INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE

Nei casi di interventi di assistenza sociale prestati da cittadini in forma di servizi resi alla collettività, in attuazione di progetti proposti, formulati dai Servizi Sociali, il Comune può erogare contribuzioni economiche.

Al fine dell'erogazione di servizi e contributi saranno tutelate le famiglie applicando, appena resi esecutivi da parte dell'Amministrazione Comunale, gli strumenti del "Quoziente Famiglia" e/o del "Family Impact".

Gli interventi consistono essenzialmente in: contratti di "BUON VICINATO" e percorsi di inclusione del tipo "INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI", sempre predisposti nel rispetto della vigente normativa statale e regionale e dei regolamenti comunali in materia.

- Il "Buon Vicinato" è una prestazione volta a sostenere cittadini e/o famiglie in condizioni di temporanea difficoltà attraverso forme diverse di collaborazione da parte di altri cittadini e/o famiglie disposte ad affiancare il/gli assistito/i nell'espletamento di normali attività quotidiane.

La contribuzione economica, senza nessuna caratteristica di compenso per prestazione lavorativa, bensì da intendersi come ristoro "forfettario" per le spese sostenute dall'esecutore, viene erogata con carattere di continuità per l'intera durata del contratto/progetto, o comunque sino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, laddove le condizioni di necessità cessassero anticipatamente.

L'entità del contributo è fissato nella misura minima di € 200,00 sino ad un massimo di **€** 350,00 mensili, viene graduata sulla base di specifica valutazione dell'A.S. responsabile del procedimento, in funzione del tipo di prestazioni richieste e dell'impegno economico derivante dalle stesse.

- Percorsi di inclusione - inserimento lavorativo socio- assistenziale. L'inserimento lavorativo protetto, destinato alle cosiddette "fasce deboli" (soggetti portatori di handicap L. 104 /92, invalidi L. 68/99, minori e giovani a rischio, pazienti psichiatrici, soggetti che hanno avuto problemi di dipendenza, detenuti ed ex-detenuti) e da persone con grave disagio economico per stato di disoccupazione, non si configura, in base alla vigente legislazione, come un rapporto di lavoro, ma come uno strumento educativo, formativo, riabilitativo e di socializzazione.

L'intervento, che fa parte di un processo più ampio di integrazione, è attivato attraverso un progetto individualizzato che coinvolge di norma più servizi (sociali, sanitari e dell'associazionismo) ed è condiviso con la persona ed i suoi familiari.

Il comune di residenza può riconoscere un contributo economico e provvede alla copertura delle polizze INAIL e di Responsabilità civile.

I Servizi sanitari coinvolti sono principalmente servizi specialisti Asl, quali:

Dipartimento Integrato di Salute Mentale e delle Dipendenze
S.C. Assistenza ai Disabili

Inoltre, possono segnalare i Servizi del Ministero della Giustizia per persone in uscita da percorsi di carcerazione e/o sottoposti a vincoli dall'A.G., nonché le Associazioni del privato sociale operanti sul territorio (Associazione Caritas Intemelja, Associazione Spes Auser etc...)

Le attività svolte dal borsista sono principalmente finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali (di ordine relazionale) e tecniche (inerenti le attività svolte).

L'entità del contributo è fissata, quando è dovuta anche a livello economico, nella misura minima mensile di € 100,00, laddove le ore settimanali non siano più di 12, sino ad un massimo mensile di € 250,00.

La durata ed il contributo economico della borsa lavoro saranno valutati dall'operatore proponente il progetto, unitamente al responsabile del procedimento dell'ATS.

La contribuzione economica viene erogata con carattere di continuità per l'intera durata del contratto/progetto.

La durata e la tipologia dell'inserimento lavorativo protetto è stabilita dalle leggi regionali in materia (D.G.R. 283/2017) e si sostanzia nella predisposizione di un progetto personalizzato individuale che tenga conto delle capacità del destinatario nonché degli obiettivi formativi e/o riabilitativi che si intendono perseguire.

Il Comune attiverà a favore del borsista la posizione INAIL, nonché l'assicurazione R.C., per il periodo di inserimento lavorativo protetto.

ART.8 PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Il Comune concede agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a contributi fino al 95% dell'importo annuo della tassa. Gli utenti beneficiari sono individuati sulla base dei criteri utilizzati per i contributi a persone non abbienti aventi diritto all'assistenza, previa istruttoria dell'assistente sociale. Per accedere al contributo è obbligatorio presentare una istanza entro una data fissata ogni anno dall'Ufficio Servizi Sociali. Il contributo può essere cumulato con il bonus sociale TARI fino alla concorrenza dell'importo dell'imposta.

ART .9 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Descrizione:

L'assistenza Domiciliare è un servizio finalizzato a favorire il recupero sul piano fisico e psico-sociale di soggetti non completamente autonomi ed a contrastare la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale, permettendo ai cittadini più fragili di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita, evitando per quanto possibile, il ricorso a strutture residenziali.

Il servizio viene pertanto svolto nell'ambiente di vita del soggetto, intendendo per ambiente non solo lo spazio fisico ma l'intero contesto relazionale, con la finalità di collegare la persona e la sua rete di riferimento (familiare e sociale) con le risorse territoriali; in tal senso il servizio può anche supportare l'attività di cura svolta da un care-giver primario.

Fra le prestazioni erogate sono comprese sia quelle finalizzate all'assistenza diretta al fruitore ed alla sua famiglia (cura, igiene personale, trasporto ed accompagnamento), sia quelle riferite all'igiene ambientale, sia quelle inerenti la stretta collaborazione con i referenti del servizio per il Distretto Sociosanitario.

Requisiti di accesso:

Il servizio è rivolto a persone anziane e/o adulte e/o nuclei familiari che si trovino in condizione di particolare fragilità o di svantaggio sociale o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi.

Accesso:

L'intervento di Assistenza Domiciliare può essere richiesto direttamente dalla persona interessata, dai suoi familiari o da un rappresentante legale dell'interessato.

Il destinatario del servizio partecipa ai costi delle prestazioni erogate in proporzione alla propria capacità economica. Questa è determinata dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni socio-sanitarie) del nucleo familiare a cui appartiene il beneficiario.

I criteri e le modalità di partecipazione dell'utente alla spesa delle prestazioni di assistenza domiciliare sono regolamentati da specifica Delibera di Giunta Comunale.

ART. 10 INTEGRAZIONI RETTE PER OSPITALITA' DI ANZIANI NON O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DISABILI GRAVI, SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI -RESIDENZIALI

In materia di integrazione di rette di ricovero in presidi residenziali o semiresidenziali, nei limiti delle disponibilità dell'Ente di risorse a bilancio, fatti salvi gli obblighi di intervento a carico della A.S.L., possono fruire dell'intervento integrativo del Comune i soggetti residenti, in stato di bisogno, il cui reddito non consenta il pagamento totale o parziale delle relative rette.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito sia sufficiente ad assicurare le prestazioni economiche di cui sopra.

I Servizi Sociali dell'A.T.S. forniranno il necessario supporto tecnico per il reperimento della struttura più idonea ed indirizzeranno i familiari/richiedenti nel disbrigo delle domande correlate (eventuale indennità di accompagnamento, domanda per posti letti accreditati A.S.L., domande per posti privati, assistenza generica nel disbrigo delle pratiche). L'intervento del Comune consiste nel pagamento, per periodi di tempo predeterminati eventualmente rinnovabili, della retta di ricovero totale o parziale, ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento, qualora fosse possibile ed economicamente conveniente, tramite la Dichiarazione ISEE specifica (Dichiarazione ISEE Socio sanitaria residenziale).

Il Comune di residenza può intervenire, laddove la situazione sia di particolare gravità, nelle more dell'ottenimento di un posto accreditato ASL, anche nel pagamento della retta di posto privato, fatta salva ovviamente la compartecipazione dell'utente: questo fermo restando l'immediata richiesta, da parte dell'anziano e/o di Suo rappresentante, di inserimento nelle graduatorie per i posti letto accreditati in tutte le strutture convenzionate con l'A.S.L. 1.

La revisione, da parte del Servizio, delle condizioni economiche del nucleo familiare di riferimento avviene periodicamente, con cadenza minima annuale.

E' comunque assicurata agli ospiti una quota di reddito, su base mensile, non inferiore al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per le spese di carattere personale.

La restante parte di reddito dovrà obbligatoriamente essere utilizzata per il pagamento della retta di ricovero.

Eventuali immobili di proprietà degli ospiti dovranno essere messi a reddito laddove possibile ed economicamente conveniente.

Per ottenere le prestazioni di cui al presente articolo occorre presentare apposita istanza corredata da Dichiarazione ISEE socio-sanitaria residenziale e da una dichiarazione integrativa concernente eventuali redditi derivanti da pensione di invalidità civile e/o da indennità di accompagnamento oltre ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda.

L'istanza può essere presentata anche dall'eventuale amministratore di sostegno, curatore o tutore. Vengono prese prioritariamente in considerazione le situazioni di anziani non autosufficienti soli.

ART.11 ALTRI INTERVENTI ECONOMICI

Nel caso di interventi quali:

- soggiorni vacanza disabili gestito da idonee associazioni;
- progetti individualizzati per minori disabili nel corso delle vacanze estive gestiti da idonee associazioni,

Laddove non diversamente regolamentato la contribuzione da parte del Comune, dopo regolare istruttoria dell'Ufficio SS.SS. e/o Minori, sarà stabilita tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente e delle

possibilità economiche di compartecipare ai costi da parte del richiedente.

E' sempre considerato come intervento economico la concessione temporanea di un alloggio di proprietà e possesso con uso a vario titolo del Comune, in gratuità per casi sociali gravi o a "canone sociale", come da specifico regolamento comunale.

In considerazione delle problematiche rilevate dall'istruttoria dei Servizi Sociali in merito alle difficoltà/criticità abitative, la Giunta Comunale con proprio atto individua un contingente di minimo due e massimo cinque alloggi di proprietà comunale riservati agli interventi di emergenza abitativa.

In presenza di situazioni di emergenza abitativa la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può disporre l'assegnazione di tali alloggi in via d'urgenza e provvisoria, per non oltre anni uno prorogabili al massimo per un ulteriore anno.

Tali assegnazioni vengono disposte esclusivamente per i nuclei famigliari a seguito di istruttoria dell'Ufficio Servizio Sociale purché il nucleo sia residente nel Comune Vallecrosia da almeno due anni.

La relazione del Servizio Sociale dovrà contenere altresì la proposta del canone di locazione da attribuire che potrà variare dalla gratuità sino al 100% dell'importo dovuto: gli eventuali abbattimenti del canone di affitto saranno individuati e correlati alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

TITOLO III

- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E DI TUTELA DEI MINORI E DI SOSTEGNO FAMILIARE -

ART. 12 AFFIDO FAMILIARE

L'insieme delle Leggi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza impegnano gli enti locali e mirano a un sistema integrato e organizzato di interventi a favore dei diritti dell'infanzia in collaborazione con le istituzioni e le agenzie educative.

L'Affido familiare è previsto e disciplinato dalla Legge 184/1983, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, modificata con la Legge 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia", quale forma di protezione e di tutela nei casi in cui la famiglia non sia temporaneamente idonea a crescere ed educare i figli.

L'ente comunale che ha disposto l'affido stipulerà adeguata polizza assicurativa che copra eventuali oneri per danni subiti o arrecati al minore (responsabilità civile e infortuni)

Misura economica prevista per l'affido familiare

La contribuzione economica, senza nessuna caratteristica di compenso per prestazione lavorativa, consiste nell'erogazione agli affidatari, per l'intera durata dell'affido, di una somma di denaro mensile destinata a contribuire ad ogni necessità del minore.

Il contributo economico a carico dell'Ente Locale titolare del progetto è di norma non inferiore all'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi INPS. Il contributo mensile può altresì essere integrato con ulteriore erogazione di denaro in relazione a specifici elementi di complessità del progetto (per esempio spese non coperte dal SSN).

L'ammontare del contributo dipende dalla TIPOLOGIA dell'affido:

- affido familiare etero familiare e residenziale: previa istruttoria del Servizio Minori competente, il contributo massimo potrà essere superiore all'importo mensile del trattamento minimo di pensione INPS* in casi di particolare complessità;
- affido parentale a tempo pieno (parenti obbligati ex art. 433 e seguenti del Codice Civile). In questo caso l'eventuale contributo riconosciuto, sempre previa istruttoria e valutazione del Servizio Minori, potrà essere inferiore all'importo mensile del trattamento minimo di pensione INPS*. L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte del Servizio, della situazione socio-economica del nucleo affidatario e delle esigenze del minore. Il contributo, altresì, può essere erogato in forma diretta, o indiretta, attraverso il pagamento di servizi/interventi/attività rivolte al minore e varia da un importo minimo di € 180,00 ad un importo massimo di € 250,00.
- forme diverse di Affidato part – time: l'eventuale contributo è definito in misura ridotta in base all'entità e alla natura dell'impegno richiesto e sarà definito tra € 180,00 sino ad un massimo di € 500,00

[*] Il valore del trattamento minimo di pensione INPS deve intendersi aggiornato ogni anno secondo gli aumenti previsti e arrotondati agli euro superiori.

ART. 13 VICINANZA SOLIDALE / BUON VICINATO

Descrizione e Obiettivi

Il buon vicinato è l'incontro tra due nuclei familiari, la cui "vicinanza" di uno aiuta l'altro rispetto alla necessità di essere accompagnato e sostenuto nello svolgimento di alcune attività quotidiane o per raggiungere alcuni obiettivi educativi:

- Aiuto attraverso azioni quotidiane, anche di tipo organizzativo, che permettano di far fronte a difficoltà, ad esempio accudire un minore per alcune ore, accompagnarlo o riprenderlo da scuola;
- Affiancare e sostenere un nucleo familiare in momenti particolari della vita personale/familiare;
- Offrire un sostegno nella relazione, in ambito scolastico, alla genitorialità, nell'organizzazione della famiglia, accompagnare alla costruzione di una rete sociale, nell'apprendimento di abilità (gestione economica, ricerca di un'occupazione/di un'abitazione), accompagnare all'autonomia.

Il buon vicinato si realizza attraverso l'apporto di associazioni di volontariato/familiari e/o di privati presenti nel territorio ed è rivolto a nuclei familiari con figli minori e/o nuclei familiari con giovani che hanno concluso il loro percorso in comunità d'accoglienza e/o che vivono situazioni di crisi e di rilevante contrasto in ambito familiare, famiglie con minori/giovani in situazione di malessere e che attraversano momenti e situazioni di crisi e di difficoltà sia quotidiane che per periodi particolari.

Tale forma di sostegno e di affiancamento rientra all'interno degli interventi concordati con la famiglia e si realizza quindi in un regime di consensualità.

E' possibile prevedere un progetto di buon vicinato anche all'interno di un regime di affido all'Ente comunale da parte dell'Autorità Giudiziaria, se prevede la permanenza del minore presso la propria famiglia; anche in questo caso l'intervento è caratterizzato dalla consensualità da parte della famiglia.

L'ente comunale che ha disposto il progetto stipulerà adeguata polizza assicurativa che copra eventuali oneri per danni subiti o arrecati al/dal minore (responsabilità civile e infortuni), anche a danno del buon vicino/famiglia d'appoggio.

E' previsto un contributo economico mensile a carico dell'ente comunale titolare del progetto di buon vicinato da corrispondere al buon vicino/famiglia d'appoggio quantificato da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 600,00 se il progetto include l'accoglienza quotidiana e comunque di almeno cinque giornate, inclusi i festivi, i pasti, le trasferte, la predisposizione di materiale di studio individualizzato se trattasi di minori/giovani con problematiche di apprendimento, pernottamenti al bisogno e alta flessibilità di orari.

ART. 14 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE/TERRITORIALE

Descrizione:

Il servizio educativo è un intervento professionale atto a sostenere la famiglia in crisi e a favorire nei genitori nuovi comportamenti e nuovi modelli relazionali più adeguati alle esigenze di crescita dei figli minori, garantendo la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare.

L'intervento educativo nei confronti delle famiglie (genitori e figli) prevede quale luogo privilegiato d'azione il contesto di vita familiare e sociale e si raccorda con le altre agenzie educative e risorse, sia formali che informali, presenti nel territorio.

La compartecipazione al costo del servizio educativo da parte dei nuclei familiari fruitori è regolamentato da D.G.C.

ART. 15 COMUNITA' EDUCATIVE, CASE FAMIGLIA, COMUNITA' GENITORE E BAMBINO

Descrizione:

I servizi residenziali e semiresidenziali, si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la famiglia, offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita in cui elaborare un progetto per il futuro, con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative, sul piano affettivo ed educativo.

Il ricorso all'affidamento alle comunità residenziali va collocato in un contesto articolato di servizi ed inserito in un percorso elaborato dal Servizio minori, in collaborazione con le altre figure professionali territoriali ed è finalizzato al rientro del minore nel proprio ambiente di vita, se ritenuto idoneo, al termine di un percorso di sostegno alla genitorialità, per il recupero delle competenze educative, o all'attivazione di un progetto alternativo, in collaborazione con l'Asl.

La compartecipazione al costo dei servizio residenziali/semiresidenziali è regolamentato da D.G.C.

ART. 16 CENTRI ESTIVI

Potranno essere esentati dal pagamento della retta di frequenza del Centro Estivo i minori residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n.3:

- affidati al comune di residenza dal Tribunale Ordinario o dal Tribunale per i Minorenni e collocati in famiglia ma per i quali si rende necessaria una progettualità educativa, di cura e ricreativa finalizzata alla socializzazione, all'apprendimento mediante idonei stimoli ed un impiego del tempo a misura di bambino;
- sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- inseriti in nuclei familiari che presentano grave disagio sociale per il quale sia necessaria una permanenza prolungata in un contesto educativo risocializzante e ci sia una valutazione socio- economica da parte dell'assistente sociale del nucleo familiare in cui il minore è inserito.
- Nel caso in cui il minore sia portatore di handicap grave e bisognoso di rapporto educativo

1:1 la famiglia sarà esentata dal pagamento dell'educatore/assistente durante le ore di frequenza al centro estivo. In casi di particolare e grave disagio economico la famiglia sarà esentata, in tutto o in parte, anche dai costi di frequenza del centro estivo.

ART. 17 REFEZIONESCOLASTICA: ESENZIONE, RIDUZIONE E SOGGETTI DEBITORI

I nuclei familiari interessati, residenti a Vallecrosia, possono presentare richiesta di esenzione/riduzione dal pagamento della refezione scolastica all'ufficio servizi sociali dell'Ente, mediante apposito modulo e allegando ISEE.

Potranno essere esentati dal pagamento della mensa scolastica:

a) i minori residenti a Vallecrosia, affidati al Comune dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario, ovvero i minori sottoposti ad altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i minori appartenenti a nuclei familiari che presentano grave disagio socio economico e che sono in carico al servizio sociale e/o al servizio Minori, anche se minori non comunitari e irregolari per i quali il servizio minori si attiverà per il permesso "per minore età", aventi comunque diritto ad accedere all'istruzione/educazione ed ai servizi correlati.

Potranno fruire di una riduzione/esenzione dal costo della mensa scolastica:

b) tutti i minori i cui nuclei familiari presentino le fasce di reddito previste in apposita D.G.C.

Qualora i minori frequentino le scuole fuori dal territorio comunale di Vallecrosia il Comune corrisponderà solo il 50% dell'eventuale riduzione o esenzione, fatta eccezione per il caso in cui sia comprovata l'indisponibilità di posti nelle scuole del territorio comunale.

Nel corso di ogni anno scolastico l'ufficio Pubblica Istruzione sollecita i nuclei morosi a sanare la situazione debitoria, anche con un possibile piano di rientro concordato e sottoscritto.

Qualora le situazioni debitorie persistano, nel corso di ogni anno scolastico, l'ufficio Pubblica Istruzione procederà a segnalare i nuclei interessati al competente ufficio servizi sociali, che istruirà il procedimento atto a conoscere il nucleo, ad accertarne le condizioni socio economiche e di vita e a valutare l'eventuale sussistenza di condizioni riconducibili a una possibile esenzione/riduzione del buono mensa, anche per eventuali significative e sopraggiunte impossibilità ad onorare l'insoluto e a procedere quindi con eventuale esenzione/riduzione a favore dei nuclei in questione dalla tariffa mensa, dandone comunicazione scritta all'ufficio pubblica istruzione.

L'ufficio Servizi Sociali a fronte di casi particolari, già in carico al servizio, o comunque in situazione di comprovata impossibilità ad onorare la situazione debitoria, pur se non rientranti nelle fasce di reddito previste per eventuale esenzione/riduzione, potrà erogare uno o più contributi finalizzati al servizio di ristorazione scolastica, che saranno corrisposti direttamente all'ufficio pubblica istruzione. Se dall'indagine sociale a favore dei nuclei familiari in esame non emergano condizioni tali da esentare/ridurre i costi riferiti al buono mensa, il responsabile dei Servizi Sociali ne informerà il responsabile dell'ufficio Pubblica Istruzione entro 60 gg dalla segnalazione ricevuta, L'ufficio pubblica istruzione qualora lo stato di grave ritardo nei pagamenti fosse continuata a perdurare durante la fase degli accertamenti comunicherà al coordinatore del settore i dati utili per la messa in mora e le eventuali successive azioni. Il coordinatore del Settore una volta avviato e seguito il procedimento finalizzato al recupero degli importi dovuti all'Ente, darà puntuale riscontro ai responsabili dei servizi interessati.

Qualora trattasi di inadempienza da parte di un nucleo familiare residente in altro Comune, l'ufficio Pubblica Istruzione interesserà, con nota scritta, il servizio sociale di competenza del nucleo al fine di

apposita istruttoria finalizzata ad una verifica delle condizioni del nucleo in questione e ad eventuale intervento volto a sanare la situazione debitoria.

Nel caso in cui l'Ente di residenza non valuti la sussistenza dei presupposti atti a sanare il debito, sarà data comunicazione al coordinatore del Settore per il procedimento volto al reperimento degli importi dovuti.

Titolo IV

- NORME COMUNI E FINALI -

ART. 18 MODALITA' DI ACCESSO, PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ISTRUTTORIA

La concessione di benefici economici avviene su domanda dell'interessato.

In caso di palese impossibilità e/o incapacità dello stesso, l'istanza può essere presentata da parte di un componente il nucleo familiare o da altra persona che abbia conoscenza delle condizioni dell'eventuale beneficiario.

Il richiedente presenta domanda su apposito "**modulo integrato**", predisposto dall'amministrazione, obbligatoriamente inoltrato all'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Modello I.S.E.E. in corso di validità;
- Documentazione e/o autocertificazione attestante il percepimento di redditi non utili ai fini I.S.E.E. (es., pensioni di invalidità, assegni d'accompagnamento, ecc.);

La richiesta dovrà essere, anche successivamente, integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'assistente sociale riterrà utili ai fini della valutazione complessiva della situazione di necessità; può altresì essere prodotta documentazione aggiuntiva che il richiedente ritenga di esibire a supporto dell'istanza.

Il richiedente dovrà essere messo a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche con l'ausilio del Ministero delle Finanze.

Ai sensi della normativa in materia di trattamento e riservatezza dei dati, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali forniti.

L'Assistente Sociale territoriale dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, prenderà in carico "il caso" esprimendo la propria valutazione, che invierà, se occorresse, alle competenti strutture comunali.

L'Ufficio SS.SS. , secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, valuterà la pratica entro i 30 giorni successivi all'istanza del cittadino oppure entro 30 gg. dall'eventuale inoltro della pratica alle strutture comunali e comunicherà all'interessato la decisione, sia in caso di accoglimento che in quello di diniego.

Documentazione: Ogni domanda dovrà essere redatta su "modulo integrato" predisposto e fornito dai Servizi Sociali, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva unica e dalla documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa. In caso di significative variazioni sul reddito ISEE prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva che ne motiva e ne circoscrive le ragioni. L'Assistente Sociale titolare del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto-organizzazione del nucleo o della persona.

I dati raccolti saranno trattati con le modalità necessarie al soddisfacimento del bisogno del cittadino e saranno utilizzati a fini statistici per la programmazione degli interventi di settore.

I destinatari di cui all'articolo 3, saranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia della persona e il superamento delle difficoltà

La presa in carico comunque si articolerà in tre fasi:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. specifico progetto assistenziale personalizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso i progetti individualizzati che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e accettare.

Il mancato rispetto del progetto individuale da parte dell'utente, comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tale senso si considerano inadempienti coloro che:

- abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
- abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa senza giusta causa;
- abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, anche a carattere stagionale o stage;
- non abbiano rispettato gli impegni assunti nel progetto individuale in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Tutte le domande per i contributi ordinari verranno accolte, ove presentino i requisiti richiesti, fino a capienza del budget stanziato.

ART. 19 VALUTAZIONE CONGRUITA' ECONOMICA E DECORRENZA DEL BENEFICIO

Durante l'istruttoria per la concessione di un contributo/beneficio l'assistente sociale e/o la responsabile del servizio minori dovrà verificare quali siano eventuali altre forme di sostegno, anche indirette, percepite dal richiedente e calcolerà pertanto il contributo tenendo conto anche di quelle, come ad esempio avviene già per coloro che usufruiscono di misure statali (Rei o RDC/PDC etc etc).

L'erogazione dei contributi avviene tramite Atti determinativi di impegno e liquidazione a firma dei singoli responsabili, cadenzati secondo necessità e tipologia di sostegno o, soprattutto in casi particolarmente urgenti, avvalendosi della collaborazione del servizio di "pronta cassa" ad opera dell'Associazione Caritas, come da convenzione vigente tra AA.TT.SS. 1,2,3,4, D.S.S.1 e Caritas Intemelia.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello risultante dall'ISEE.

Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato, si considera la situazione effettiva autocertificata al momento dell'avvio della pratica.

Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l'autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza. Le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Sarà motivo di esclusione dal beneficio l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato purché non rientri nelle fattispecie catastali di abitazioni di lusso censite nelle categorie A1--A8-A9.

ART. 21 CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato(D.P.R.445/00.).

ART. 22 AZIONI DI RIVALSA DEL COMUNE

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'articolo 495 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.

Gli Uffici comunali a ciò preposti e opportunamente informati, ricevuta la necessaria documentazione dagli uffici

erogatori degli interventi/servizi indebitamente fruiti, avranno cura di redigere e dar corso agli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, a mezzo del coordinatore di settore, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo.

La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione di cui non aveva diritto.

ART. 23 ADEGUAMENTO AMMONTARE CONTRIBUTI

La Giunta Comunale può adeguare l'ammontare dei contributi previsti nel presente provvedimento con cadenza biennale secondo criteri di indicizzazione ISTAT legati al costo della vita e ai canoni di locazione.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' AGGIUNTIVA

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso di esecutività della Delibera Consiliare di adozione.